

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA (Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(Approvato con Deliberazione della G.C. n. 12 del 14.02.2019)

(Aggiornato con Deliberazione della G.C. n. ^{M4} del 30/12/20)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice.
2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 5.000,00 euro	0%
Da 5.000,00 euro a 1.000.000,00 euro	2%
Oltre 1.000.000,00 fino a 2.000.000,00 euro	1,8%
Oltre 2.000.000,00 euro	1,6%

3. La costituzione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per gli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o

fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) di responsabile unico di procedimento;
- d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

	Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a	Programmazione della spesa per investimenti	5%
b	Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	20%

	pubblici	
c	Responsabile unico di procedimento	45%
d	Direzione dei lavori	25%
e	Collaudo tecnico-amministrativo	5%
	Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Tabella B		
	Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a	Programmazione degli interventi	5%
b	Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
c	Responsabile unico di procedimento	45%
d	Direzione dell'esecuzione	20%
e	Verifica di conformità	10%
	Totale	100%

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori affidate ai professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, le percentuali di cui al punto c) della tabella A e Tabella B, vengono moltiplicati per il coefficiente **1,3** (*incremento del 30%*).

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40 % viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale può essere ridotta fino al 60%, la restante quota (max 40%) viene distribuita tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Il 50% del valore dei compensi incentivanti le attività tecniche possono essere liquidati una volta concluse le operazioni di affidamento lavori, servizi e forniture; e' possibile inoltre, liquidare proporzionalmente al valore e alla durata del contratto la quota dei compensi durante l'esecuzione de lavori, servizi e forniture ove questi siano articolati in più anni; la liquidazione avverrà con frequenza non inferiore ad un anno.
- 6. Nel caso in cui il responsabile dell'Area svolga una o più attività tra quelle indicate nella tabella di cui all'art. 5, la corresponsione dell'incentivo spettante è disposta dal Segretario Comunale, previa presentazione da parte del responsabile stesso, di apposita determinazione o relazione sulla quantificazione delle attività effettivamente svolte contenente l'attestazione sul corretto andamento dell'opera"*

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Nel caso in cui non vengono rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di affidamento delle funzioni tecniche, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
4. La somma che residua costituisce economia.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti, nonché per fatti non dipendenti dalla procedimento amministrativo del lavoro, servizio e fornitura (esempio: ritardo nei finanziamenti, ritardo nel conseguimento pareri, ecc).

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 116 del 30.12.2010.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 17.02.2016
3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
4. Per quanto eventualmente non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla legislazione vigente in materia, ai regolamenti comunali e al contratto collettivo decentrato.